

Riunione del 29 aprile 2010

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Massimo Rosi
Componente	Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/14/09/010 - Appello ASD Amendola Volley Modena avverso la decisione del GUR Emilia Romagna C.U. n. 10 del 10 Dicembre 2009

LA CAF
PREMESSO IN FATTO

Il sodalizio Amendola Volley proponendo appello avverso la decisione in epigrafe, così concludeva *“In via cautelare: sospendere sino alla decisione del presente giudizio il provvedimento del 10.12.2009 del Giudice Unico Regionale dell'Emilia Romagna che ha disposto la ripetizione della gara n. 861 del campionato di serie C femminile, girone B, entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'albo del provvedimento stesso. Nel merito: acquisiti ai sensi dell'art. 94 Reg. Giur. gli atti del procedimento e valutati il referto di gara ed il rapporto degli arbitri, riformare il provvedimento del 10.12.2009 di cui al comunicato n. 10 del Giudice Unico Regionale dell'Emilia Romagna omologando la gara n. 861 del campionato di serie C femminile, girone B, disputata in data 5.12.2009, con il risultato conseguito sul campo”*.

La A.S.D. Atletico Bologna resisteva depositando memoria e documenti, insistendo per la conferma della decisione impugnata.

Con decisione C.U. n. 24 del 12 Febbraio 2010, questa Commissione, rilevato che:

- la disamina del referto non evidenziava traccia dell'irregolarità lamentata dall'Atletico Bologna, posta a fondamento della decisione del GUR
- per il principio che il rapporto del primo arbitro costituisce fonte primaria di prova mentre qualsivoglia eventuale errore tecnico non evidenziato dagli atti e/o comunque dagli ufficiali di gara non consente al G.U. di intervenire in sede di omologa a modifica del risultato sportivo conseguito sul campo accoglieva l'appello e adottava i conseguenziali provvedimenti in merito all'omologa della gara.

Successivamente, l'Atletico Volley Bologna proponeva ricorso alla Corte Federale che, con decisione C.U. n. 4 del 17 Marzo 2010, cassava l'impugnata sentenza rinviando, gli atti a questa Commissione, considerato che *“non è condivisibile il principio affermato dalla CAF secondo il quale “non è possibile attribuire significato a quanto risultante dal referto nel silenzio del rapporto arbitrale”, in quanto rapporto e referto vanno unitamente considerati ed esaminati e che comunque in caso contrario o difforme, sarebbe auspicabile disporre uno specifico accertamento istruttorio ove evidenziarne i motivi”*.

All'udienza di discussione del 06/04/2010, in ossequio alla pronunzia della Corte, veniva quindi richiesta una relazione alla Commissione Arbitri Nazionale FIPAV, per verificare la regolarità della tenuta/redazione del rapporto e referto della gara.

All'udienza di discussione del 22 Aprile 2010 la difesa della ASD Atletico Bologna contestava in parte la relazione acquisita anche con memorie scritte e la Commissione emetteva altra ordinanza con cui chiedeva alla Commissione Nazionale Arbitri di rivedere e/o integrare il proprio elaborato, alla luce delle predette osservazioni critiche .

All'udienza del 29 Aprile 2010, cui nessuno presenziava, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

OSSERVA

Gli atti ufficiali di gara sono costituiti dal referto e dal rapporto arbitrale, che vengono entrambi esaminati sia nella fase di omologa, da parte del Giudice Unico, sia nell'ulteriore eventuale corso del procedimento giurisdizionale.

Sia il rapporto che il referto di gara ricostruiscono e documentano la realtà oggettiva dell'incontro.

Tuttavia, l'art. 37 Reg. Gare vieta la contestazione in sede di omologa o di procedimento disciplinare dei dati contenuti nella prima parte del referto e in tal senso univoche sono le decisioni degli organi giurisdizionali; il tutto a meno che il referto stesso - come verificatosi nell'ambito di altra vicenda recentemente trattata (cfr. CAF C.U. n. 31 del 22.3.2010) - non risulti frutto di palese, dichiarata e accertata falsificazione - salva verifica delle responsabilità dei singoli - da parte degli Ufficiali di gara.

PQM

Visto l'art. 37 R. Gare e in accoglimento dell'appello proposto dal sodalizio ASD Atletico Volley, annulla la decisione impugnata e manda al G.U.R. Emilia Romagna di omologare la gara n° 861 del Campionato Regionale Femminile di Serie C - Gir. B 2009/2010 tra Amendola Volley Modena ASD e ASD Atletico Bologna con il risultato conseguito sul campo in data 5.12.2009, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Annulla inoltre la ripetizione della gara stessa, avvenuta il 21.12.2010. da considerarsi come mai disputata.

Dispone la restituzione della tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07.05.2010